



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha istituito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO altresì l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “*Riordino del Consiglio Universitario Nazionale*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 7, ai sensi del quale: “*I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario*”;

VISTO l’articolo 1, comma 10, della medesima legge 16 gennaio 2006, n. 18, secondo cui: “*Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l’ordinanza medesima. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto*”;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2017, n. 59, con cui sono stati nominati, tra gli altri, consiglieri del CUN: il Prof. Paolo Montesperelli, in rappresentanza dei professori di I fascia dell’area scientifico- disciplinare 14, il Dott. Mauro Cristina Marzo, in rappresentanza dei ricercatori dell’area scientifico – disciplinare 08 e la Dott.ssa Manuela Di Franco, in rappresentanza dei ricercatori dell’area scientifico - disciplinare 06;

VISTA la nota n. 11338 del 1° marzo 2019, con la quale il Rettore dell’Università IUAV di Venezia ha comunicato che il Dott. Mauro Cristina Marzo ha preso servizio in qualità di professore di II fascia nella predetta Università, cessando in pari data dal ruolo di ricercatore presso il medesimo Ateneo;

VISTA la nota del 17 agosto 2019, con la quale il Prof. Paolo Montesperelli ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del CUN;

VISTO il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, n. 2423/2019, con il quale la Prof.ssa Manuela Di Franco è stata nominata professore di ruolo di II fascia per il settore scientifico – disciplinare MED/16 – settore concorsuale 06/D3, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche – Facoltà di Medicina e Odontoiatria;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi del citato articolo 1, comma 7, della legge 16 gennaio 2006, n.18, provvedere alla sostituzione dei predetti consiglieri, dando avvio alla procedura finalizzata all’elezione dei nuovi rappresentanti, rispettivamente, dei professori di I fascia dell’area scientifico-disciplinare 14, dei ricercatori dell’area scientifico – disciplinare 06 e dei ricercatori dell’area scientifico – disciplinare 08;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale per assicurare contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

VISTO che tale procedura predisposta dal CINECA è stata validata nella seduta dell'8 febbraio 2010 da una Commissione di esperti, istituita con decreto del Capo Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la Ricerca n. 88 del 21 luglio 2009;

VISTO che anche le precedenti elezioni sono state curate con il supporto telematico del CINECA;

ORDINA

Art. 1

Indizione votazioni

Sono indette, per i giorni **14, 15 e 16 gennaio 2020**, le votazioni per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:

- n. 1 Professore di I fascia dell'area scientifico - disciplinare 14;
- n. 1 Ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 06;
- n. 1 Ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 08.

Le votazioni si svolgeranno, nei giorni 14 e 15 gennaio 2020, dalle **ore 9 alle ore 17**, e il successivo giorno 16, dalle **ore 9 alle ore 14**.

Ogni Ateneo, nell'ambito dei giorni e degli orari sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario.

Art. 2

Elezioni

Per ciascuna delle sopracitate aree disciplinari saranno costituiti distinti collegi elettorali composti, rispettivamente, dai professori di prima fascia afferenti all'area scientifico-disciplinare 14, dai ricercatori afferenti all'area scientifico - disciplinare 06 e dai ricercatori afferenti all'area scientifico - disciplinare 08, ad ognuno dei quali è attribuito l'elettorato attivo e passivo.

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti.

A parità di voti prevarrà il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Art. 3

Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predisporrà gli elenchi dei professori di prima fascia dell'area scientifico - disciplinare 14 e gli elenchi dei ricercatori appartenenti alle aree scientifico - disciplinari 06 e 08, in servizio al



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1° novembre 2019, e li pubblicherà, in data **14 novembre 2019**, sul sito all'indirizzo **<http://elezionicun.miur.it>**.

Entro il **22 novembre 2019**, gli interessati potranno proporre opposizione al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il **29 novembre 2019**, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.

Il CINECA pubblicherà in rete, il **6 dicembre 2019**, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.

Le candidature saranno formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicate sul sito **<http://elezionicun.miur.it>**.

Le dichiarazioni di candidatura dei professori di prima fascia afferenti all'area scientifico – disciplinare 14 e dei ricercatori afferenti alle aree scientifico – disciplinari 06 e 08, sottoscritte dagli stessi candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, dovranno essere presentate entro il **12 dicembre 2019**, e inviate entro il **17 dicembre 2019**, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna Istituzione universitaria, al CINECA che provvederà a pubblicarle il **20 dicembre 2019** e, successivamente, a trasmetterle alla Commissione Elettorale Centrale di cui all'articolo 8.

Il modulo di candidatura pre-compilato potrà essere prodotto automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo **<https://loginmiur.cineca.it>**, fermo restando l'obbligo di presentare tale dichiarazione sottoscritta e autenticata dal Rettore, o da un suo delegato, al proprio Ateneo di appartenenza.

Art.4

Esercizio del diritto di voto

Ciascun elettore può votare una sola volta presso la sede universitaria di appartenenza. Il voto presso una sede universitaria diversa da quella di appartenenza è ammesso solo previa formale autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, da consegnare, a cura degli interessati, al Presidente della Commissione di seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto.

Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare,

Art. 5

Seggi elettorali

Entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del Rettore saranno istituiti i seggi elettorali.

La Commissione di seggio sarà composta da un Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra i docenti afferenti anche ad altre aree scientifico-disciplinari e/o tra il personale tecnico - amministrativo delle singole università.

La Commissione di seggio sarà assistita da un funzionario con competenze informatiche. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due componenti.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvederà alla sostituzione.

Art. 6 Operazioni di voto

Il documento che descrive la procedura telematica, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Nei giorni e negli orari stabiliti, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, potrà procedere alla votazione.

Il voto è individuale e segreto. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito **<http://elezionicun.miur.it>**. Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.

All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.

Art. 7 Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Il **16 gennaio 2020**, dalle ore **15**, si insedierà la Commissione Elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, le quali saranno pubbliche.

Al completamento di tutte le operazioni, i risultati saranno pubblicati in rete.

Art. 8 Commissione Elettorale Centrale

Con decreto del Ministro sarà costituita presso il Ministero una Commissione Elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7 e al presente articolo.

La Commissione sarà presieduta da un dirigente di ufficio dirigenziale di livello generale del Ministero e sarà composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero di livello non inferiore all'area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.

La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base della graduatoria, proclamerà gli eletti.

Di tutte le operazioni sarà redatto un processo verbale.

IL MINISTRO
On.le Prof. Lorenzo Fioramonti